

N. 63-198-678-1490-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

VIII (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

IX (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

*presentata alla Presidenza il 6 aprile 1995*

(Relatore, per la VIII Commissione: **Valerio CALZOLAIO**)

(Relatore, per la IX Commissione: **Roberto CASTELLI**)

SULLE

## PROPOSTE DI LEGGE

n. 63, d'iniziativa del deputato SCALIA

---

Norme contro l'inquinamento acustico nelle aree metropolitane

---

*Presentata il 15 aprile 1994*

---

n. 198, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALZOLAIO, CAMOIRANO, LORENZETTI, ZAGATTI, GERARDINI, DE  
SIMONE, BANDOLI, ALOISIO, BARGONE, BARTOLICH, VIGNI, SALES**

---

Legge-quadro sull'inquinamento acustico

---

*Presentata il 16 aprile 1994*

---

**n. 678**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELLA VALLE, BERTUCCI**

Legge-quadro sull'inquinamento acustico

---

*Presentata il 10 giugno 1994*

---

**n. 1490**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BENETTO RAVETTO, PIZZICARA, ORESTE ROSSI, BONOMI,  
CANAVESE, CAVALIERE, LEONI, FORMENTI, GIBELLI**

Legge-quadro in materia di inquinamento acustico

---

*Presentata il 20 ottobre 1994*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo presentato tiene conto di quattro diverse proposte di legge in materia di inquinamento acustico.

Da molti anni, in tutte le sedi istituzionali e scientifiche, si sottolinea la carenza della legislazione statale italiana in materia di inquinamento acustico e l'urgenza di una legge quadro di riferimento.

Nell'ultimo decennio sono entrate in vigore norme nazionali e regionali in modo sporadico, frammentario e parziale, soprattutto con una serie di decreti d'attuazione di direttive comunitarie su specifici casi e sorgenti.

Nella scorsa legislatura il Senato aveva approvato un testo intitolato « Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico ». Il passaggio alla Camera è stato interrotto dallo scioglimento anticipato ma l'iter è subito ripreso in questa XII legislatura con la presentazione di vari e migliori articoli; oggi siamo all'ultimo decisivo passaggio dopo l'approvazione del testo unificato in sede referente da parte delle Commissioni riunite ambiente e trasporti.

La normativa vigente in materia è costituita sostanzialmente dall'articolo 844 del codice civile che prevede il criterio della normale tollerabilità per quanto concerne le immissioni da un fondo ad un altro, mentre dal punto di vista penale la materia è regolata dall'articolo 659 del codice penale. Si tratta però di norme del tutto generiche e inadeguate alla realtà socio-economica odierna.

In realtà l'unico strumento che ha una qualche efficacia è quello previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986 che ha dato origine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991, concernente « Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ».

Occorre però dire che esso non disciplina le sorgenti mobili che sono la mag-

gior fonte di inquinamento delle attuali società e che è stato annullato in alcuni aspetti fondamentali dalla sentenza n. 517 del 30 dicembre 1991 della Corte costituzionale.

Inoltre, non prevedendo sanzioni, esso è rimasto in molti casi inapplicato.

Il DPCM prevedeva specifici compiti e adempimenti a carico delle regioni, quali l'obbligo di esaminare i piani di risanamento delle imprese e di predisporre un piano annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico. I comuni erano a loro volta tenuti a predisporre piani di risanamento. Tali disposizioni sono state tuttavia annullate dalla Corte costituzionale, unitamente all'articolo 5 del decreto che obbligava i presentatori delle domande di concessione edilizia relative a impianti per attività industriali o di autorizzazione all'esercizio delle attività medesime, ad allegare alla domanda la documentazione relativa alla previsione di impatto acustico.

Con la sentenza n. 517 del 30 dicembre 1991, prima citata, la Corte, chiamata a decidere sul conflitto di attribuzioni promosso dalla provincia autonoma di Trento, ha dichiarato che costituisce legittimo esercizio di potere statale la determinazione con DPCM di limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi degli articoli 1 e 2, ma non spetta allo Stato l'imposizione, mediante DPCM, alle regioni e alle province autonome, di obblighi specifici nell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative ad esse riconosciute.

La pronuncia della Corte costituzionale ha reso più urgente la definizione di una normativa quadro di rango legislativo a carattere organico, che fissi i principi cui deve uniformarsi l'esercizio della potestà legislativa delle regioni, sia a statuto ordinario che speciale, e delle province autonome e che riconduca nel contempo ad un quadro normativo unitario e coerente il

complesso delle disposizioni attualmente in vigore.

Si è sentita pertanto la necessità di una legge quadro che disciplinasse la materia e che stabilisse i principi fondamentali per la tutela degli ambienti interni ed esterni dall'inquinamento acustico.

Nell'ultimo decennio una cospicua serie di norme di fonte comunitaria ha determinato la sovrapposizione di disposizioni eterogenee e di fonte diversa senza definire nel contempo una disciplina di carattere organico, diretta a stabilire in modo puntuale competenze, procedure e strumenti di intervento dei vari soggetti pubblici in materia e a garantire livelli omogenei di protezione dell'ambiente e della salute pubblica nel territorio nazionale.

Sembra opportuno, a questo punto, sottolineare la sobrietà e il « taglio » del testo che si inserisce in una complessiva esigenza di riordino del sistema vigente di protezione ambientale rispetto a un corpo normativo sovrabbondante, sordinato, lacunoso, ispirato all'emergenza, confuso nelle competenze, inefficiente per attuazione e controllo.

Il testo si concentra sull'opera coordinata di prevenzione e risanamento acustico più che sulla repressione emergenziale dei singoli comportamenti.

E soprattutto non vuole strafare, delegando conseguentemente al Governo, ai ministeri, alle regioni, ai comuni, al personale competente per le misurazioni, per le valutazioni d'impatto e per i controlli una serie di competenze. Anche se la distribuzione delle competenze è minuziosa, il testo elenca precisamente decreti (alcuni pronti) e poteri anche sostitutivi in caso di inerzia, il tutto da attuarsi in tempi brevi.

I principi recati dal testo si pongono come limiti per l'esercizio, da parte delle regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della potestà di disciplinare con proprie leggi la materia, mentre per le regioni a statuto speciale e per le province autonome il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i principi generali del testo medesimo costituiscano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Già il termine « rumore » indica qualcosa di diverso dal suono, qualcosa di indesiderato e fastidioso, per l'appunto un inquinamento acustico, rispetto al quale pesano fattori soggettivi (percezione, sensazione, contesto, eccetera), ma anche misure oggettive dei suoni « eccessivi ».

Le relazioni sullo stato dell'ambiente riportano dati rilevati dall'OCSE nel 1991 con la conclusione di una forte diffusa esposizione a livelli di rumorosità superiori alla soglia di sicurezza (oltre 65 decibel) e danni al lavoro e al sonno.

Il rumore determina effetti di danno (lesioni obiettive all'udito), di disturbo (alterazioni definite come tachicardia, gastriti, eccetera), di fastidio (generica insofferenza, dinamiche psicologiche e psicosomatiche) e può venire da sorgenti fisse (insediamenti industriali, attività varie, cantieri, impianti, animali, eccetera) e mobili (traffico vario veicolare, aereo, ferroviario, agricolo, nautico, eccetera).

In Italia in realtà il rilevamento dell'inquinamento acustico non è stato quasi mai effettuato con metodologie standardizzate, comparabili, continue, aggiornate, omogenee.

Comunque, sia la prima che la seconda relazione sullo stato dell'ambiente confermano una situazione di generale superamento, con punte notturne, dei limiti di accettabilità del rumore previsti dal decreto del 1° marzo 1991.

L'articolo 2 del testo licenziato dalle Commissioni riunite fornisce le definizioni dei parametri e delle attività inerenti la materia; a questo proposito riteniamo importante l'introduzione di valori di attenzione e di qualità e la definizione della figura del tecnico competente.

L'articolo 3 definisce le competenze dello Stato. Anche in questo caso lo sforzo dei relatori è stato quello di completare i testi all'esame e a questo proposito si evidenzia l'introduzione dell'obbligo di disciplinare il rumore emesso dalle imbarcazioni e la determinazione della disciplina riguardante il rumore emesso dagli aeromobili civili.

Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono rispettivamente le competenze delle regioni, delle

province e dei comuni: al riguardo si evidenzia che punto fondamentale di questi articoli è la classificazione in zone di tutti i comuni. Viene pertanto introdotto un nuovo strumento urbanistico di grande importanza che condizionerà in futuro tutta la programmazione nell'intero territorio nazionale.

L'articolo 7 prevede l'adozione di piani di risanamento acustico.

L'articolo 8 introduce l'obbligo di accompagnare i progetti per le opere più critiche quali aeroporti, strade, discoteche con una documentazione d'impatto acustico. Ciò vale anche per tutte quelle attività che si presume possano incrementare il livello di inquinamento.

L'articolo 9 prevede la possibilità di ricorrere a particolari forme di contenimento delle emissioni sonore, qualora ciò sia ritenuto necessario, mentre l'articolo 10 introduce sanzioni di carattere amministrativo per i contravventori della presente legge.

L'articolo 11 detta i termini di carattere temporale per l'emanazione dei regolamenti di esecuzione; l'articolo 12 disciplina la materia inerente i messaggi pubblicitari, mentre ai sensi dell'articolo 13 le regioni vengono autorizzate a erogare contributi per le spese affrontate dai comuni inerenti l'inquinamento acustico.

Infine, l'articolo 14 detta disposizioni riguardanti il potere di controllo degli enti preposti e l'articolo 15 detta le norme relative al regime transitorio.

Desideriamo segnalare che lo sforzo dei relatori è stato quello non solo di cercare di uniformare i testi presentati ma anche di caratterizzare la legge su alcuni ben precisi fondamenti.

Il primo è quello di far salve le filosofie e le azioni poste in essere dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991. Ciò perché quattro anni di attività hanno comunque posto le basi per un riferimento comune da parte degli operatori del settore.

Resta aperto il problema dei livelli differenziali che le Commissioni hanno voluto mantenere.

Occorre dire che, per quanto riguarda i mezzi di trasporto e gli impianti a ciclo continuo, esso si è dimostrato inapplicabile.

Il secondo principio riguarda, come prima ricordato, l'introduzione della disciplina del traffico aereo al fine di comprendere tutte le attività che causano inquinamento acustico.

Il terzo principio di carattere fondamentale introdotto è stato quello di prevedere normative particolari, da emanarsi con provvedimenti ministeriali, relative al traffico ferroviario, aereo e veicolare, tenuto conto delle particolari caratteristiche legate a questa attività.

Infine, sono state fatte salve le prerogative dello Stato per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici essenziali.

Si segnala da ultimo che le disposizioni previste al comma 5 dell'articolo 10 non lasciano soddisfatti i relatori che ritengono necessaria una revisione del testo approvato dalle Commissioni.

Valerio CALZOLAIO, *relatore per la VIII Commissione.*

Roberto CASTELLI, *relatore per la IX Commissione.*

TESTO  
UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

**Legge quadro sull'inquinamento acustico.**

ART. 1.

*(Finalità della legge).*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane. Sono esclusi gli ambienti di lavoro di cui al comma 10 del presente articolo, salvo

per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolge l'attività lavorativa;

*c)* sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche a scopo transitorio il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

*d)* sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera *c)*;

*e)* valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

*f)* valori limite di immissione: il valore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

*g)* valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

*h)* valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

2. I valori di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di emissione sono distinti in:

*a)* valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

*b)* valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il

livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore;

d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge, è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, stabilirne l'ottemperanza ai valori definiti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, redigere i piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7, svolgere le attività di cui all'articolo 8. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di laurea in fisica, biologia, chimica, medicina, inge-



gneria, architettura o scienze ambientali, ovvero del diploma di scuola media superiore.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, è regolamentata l'istituzione di corsi superiori di formazione professionale per esperto di prevenzione del rumore e sono definite le materie di insegnamento, la durata del corso di studi, i requisiti per l'accesso nonché le modalità per l'acquisizione dell'abilitazione professionale. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

8. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma 7, l'attività può essere svolta dietro presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante lo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno un anno per i laureati.

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

10. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo, la presente legge non si applica agli ambienti destinati ad attività produttive disciplinati dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

### ART. 3.

*(Competenze dello Stato).*

#### 1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;

*b)* il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione e la certificazione delle apparecchiature e dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività;

*c)* la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

*d)* il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;

*e)* la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera *a)* del presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro

componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 229 dello stesso decreto legislativo;

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 71, 72, 75, 155 e 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

i) l'adozione di piani poliennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dai servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

l) la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico installati su sorgenti mobili e fisse secondo quanto previsto dall'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

*m)* la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina;

*n)* la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina, con particolare riguardo:

1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore vevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dai vettori aerei civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti;

3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto;

4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

*o)* la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

2. I decreti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *m)* ed *n)*, sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* ed *n)*, devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo

Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.

4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere armonizzati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

#### ART. 4.

*(Competenze delle regioni).*

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

*a)* i criteri in base ai quali i comuni procedono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

*b)* i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o di conflitto tra gli stessi;

*c)* l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza previa classificazione delle zone ai sensi della lettera *a)*;

*d)* fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie rela-

tive a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

*e)* le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;

*f)* i criteri e le condizioni per l'individuazione da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)* della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

*g)* le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

*h)* le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

*i)* l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;

*l)* i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;

*m)* i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziaria assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le

competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.

ART. 5.

*(Competenze delle province).*

1. Sono di competenza delle province:

*a*) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

*b*) le funzioni assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4;

*c*) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.

ART. 6.

*(Competenze dei comuni).*

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

*a*) la suddivisione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*);

*b*) l'individuazione, sulla base della suddivisione di cui alla lettera *a*) del presente comma, delle zone nelle quali è possibile il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), e dei relativi valori limite di immissione;

*c*) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera *a*) del presente comma;

*d*) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

*e*) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rila-

scio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

*f)* l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

*g)* la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

*h)* i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;

*i)* l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego e l'utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera *f)*, i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f)*. Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.



4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla zonizzazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto.

ART. 7.

*(Piani di risanamento acustico).*

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 8.

*(Disposizioni in materia di impatto acustico).*

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. I comuni richiedono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade

extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) impianti sportivi e ricreativi.

3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documen-

tazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

ART. 9.

*(Ordinanze contingibili ed urgenti).*

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 10.

*(Sanzioni amministrative).*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*).

5. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, alle società ed agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite di cui al comma 2 del presente articolo, è fatto obbligo di destinare in via ordinaria una quota fissa non inferiore al 10 per cento dei fondi di bilancio per l'attività di manutenzione, rinnovamento e potenziamento, ad interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

#### ART. 11.

*(Regolamenti di esecuzione).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, sono emanati regolamenti di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo

avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.

#### ART. 12.

*(Messaggi pubblicitari).*

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

#### ART. 13.

*(Contributi agli enti locali).*

1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.

2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.

## ART. 14.

*(Controlli).*

1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

*a)* delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare;

*b)* della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

*c)* della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;

*d)* della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. I componenti delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle funzioni di controllo, hanno libero accesso, senza limiti di orario e di segreto industriale, ai luoghi ove si esercitano le attività che costituiscono fonte di rumore.

## ART. 15.

*(Regime transitorio).*

1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano,

per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate debbono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla suddivisione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

ART. 16.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



## PROPOSTE DI LEGGE

**n. 63, di iniziativa  
del deputato Scalia**

## ART. 1.

1. All'articolo 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Qualora le violazioni del presente articolo siano commesse all'interno delle aree metropolitane individuate dal-

l'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la sanzione amministrativa è elevata da lire duecentomila a lire un milione ».

## ART. 2.

1. Nelle aree metropolitane individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è vietato l'uso di qualsiasi antifurto con regolatore acustico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

**n. 198, di iniziativa  
dei deputati Calzolaio ed altri**

**ART. 1.**

*(Finalità della legge).*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

**ART. 2.**

*(Competenze dello Stato).*

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, delle modalità di definizione dei livelli di rumore, delle tecniche di rilevamento e di misura del rumore, dei limiti massimi di rumorosità negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) il coordinamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

c) la determinazione, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore di cui alla lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del

Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;

d) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente, dell'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

e) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

f) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione per quanto riguarda i veicoli, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione;

g) la determinazione, con le procedure previste alla lettera c), dei requisiti acustici delle emissioni sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

h) l'individuazione delle misure idonee a contenere il livello delle emissioni sonore prodotte dall'utilizzo di linee ferroviarie e metropolitane e di strade, nonché dalla circolazione dei veicoli entro limiti di tollerabilità, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni contenute nell'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

i) la disciplina dell'uso dei dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli secondo quanto previsto dall'arti-

colo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

*l)* la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misura del rumore emesso da natanti di diporto e da competizione.

#### ART. 3.

*(Competenze delle regioni).*

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

*a)* i criteri in base ai quali i comuni procedono, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori, stabilendo il divieto di ogni contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 *decibel*;

*b)* i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o di conflitto tra gli stessi;

*c)* l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza previa classificazione delle zone;

*d)* la determinazione delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, nonché dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;

*e)* le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui ai commi 2 e 3, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

*f)* i criteri e le condizioni per l'individuazione da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesag-

gistico-ambientale e turistico, di limiti di tolleranza all'emissione di rumori, inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;

*g)* le eventuali prescrizioni concernenti l'utilizzazione delle sorgenti sonore mobili in relazione alle loro specifiche condizioni ambientali o temporali di esercizio;

*h)* le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;

*i)* le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

*l)* l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1, lettera *e)*, devono contenere:

*a)* l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

*b)* i soggetti a cui compete l'intervento;

*c)* le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;

*d)* la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

*e)* le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. La regione, in base alle proposte pervenute, e secondo la disponibilità finanziaria assegnata dallo Stato, predisponde un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani.

#### ART. 4.

*(Competenze delle province).*

1. Sono di competenza delle province:

*a)* le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) le competenze assegnate dalla legge regionale di cui all'articolo 3.

#### ART. 5.

*(Competenze dei comuni).*

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la suddivisione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e);

c) la determinazione delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, all'atto dell'esame dei progetti volti al rilascio delle concessioni edilizie, nonché dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;

d) l'integrazione della disciplina statale e regionale in materia di emissioni sonore;

e) la rilevazione, il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli e motoveicoli a motore in sede di circolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), i comuni adeguano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare i limiti di tolleranza di emissione di rumori, inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), se-

condo gli indirizzi determinati dalla provincia di appartenenza.

4. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. La prima relazione è allegata al piano di risanamento di cui alla lettera b) del comma 1.

#### ART. 6.

*(Ordinanze contingibili ed urgenti).*

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

#### ART. 7.

*(Sanzioni amministrative).*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di esposizione fissati in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), è punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 8 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000.

ART. 8.

*(Regolamenti di esecuzione).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati i regolamenti di esecuzione della presente legge, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), f) e g), alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti da diporto e da competizione, nonché alle nuove localizzazioni aeroportuali e agli autodromi.

ART. 9.

*(Messaggi pubblicitari).*

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e alle concessionarie private per la radiodiffusione televisiva di trasmet-

tere messaggi pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi ».

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

*(Contributi agli enti locali).*

1. Le regioni possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.

2. All'onere derivante dal comma 1 provvedono le regioni nell'ambito dei rispettivi bilanci.

ART. 11.

*(Regime transitorio).*

1. Fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 recante « Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991 e la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali, di licenza o autorizzazione di esercizio di tale attività deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico.

ART. 12.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**N. 678, di iniziativa  
dei deputati Della Valle e Bertucci**

**ART. 1.**

*(Finalità della legge).*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

**ART. 2.**

*(Competenze dello Stato).*

1. Sono di competenza dello Stato:

*a)* la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

*b)* la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico;

*c)* il coordinamento, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, del Consi-

glio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;

*d)* la determinazione, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore di cui alla lettera *a)*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del Ministro dei lavori pubblici, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;

*e)* la disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreti del Ministro dell'ambiente, dell'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

*f)* l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

*g)* la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione;

*h)* la determinazione, con le procedure previste alla lettera *d)*, dei requisiti acustici delle emissioni sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo.

**ART. 3.**

*(Competenze delle regioni).*

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

*a)* i criteri in base ai quali i comuni procedono alla suddivisione del proprio

territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori, stabilendo il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 decibel;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;

c) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza previa classificazione delle zone;

d) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 6, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;

e) le eventuali prescrizioni concernenti l'utilizzazione delle sorgenti sonore mobili in relazione alle loro specifiche condizioni ambientali o temporali di esercizio;

f) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi;

g) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.

#### ART. 4.

*(Competenze delle province).*

1. Sono di competenza delle province:

a) le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) le competenze assegnate dalla legge regionale di cui all'articolo 3.

#### ART. 5.

*(Competenze dei comuni).*

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la suddivisione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) l'adozione dei piani di risanamento, ai sensi dell'articolo 6;

c) la determinazione delle modalità di controllo, all'atto dell'esame dei progetti, del rilascio della concessione edilizia e dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture, del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;

d) la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore, in particolare dell'inquinamento acustico prodotto dai veicoli e motoveicoli a motore.

2. I comuni integrano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

#### ART. 6.

*(Piani di risanamento).*

1. I piani di risanamento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

- b) i soggetti cui compete l'intervento;
- c) le modalità e i tempi per il risanamento ambientale;
- d) la stima degli oneri finanziari e i mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

2. La regione, in base alle proposte pervenute e secondo la disponibilità finanziaria assegnata dallo Stato, predispone un piano regionale annuale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani.

#### ART. 7.

*(Ordinanze contingibili e urgenti).*

1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

#### ART. 8.

*(Sanzioni penali).*

1. Chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 7, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di esposizione fissati in conformità al disposto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. In materia di oblazione si applica l'articolo 162-bis del codice penale.

3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

#### ART. 9.

*(Sanzioni amministrative).*

1. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione, di cui all'articolo 10 e delle disposizioni dettate, in applicazione della presente legge, da Stato, regioni, province e comuni, è punita con sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi.

#### ART. 10.

*(Regolamento di esecuzione).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati i regolamenti di esecuzione, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), g) e h), alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo e aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali e agli autodromi.



## ART. 11.

(Messaggi pubblicitari).

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e alle concessionarie private per la radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi ».

2. La disposizione di cui al comma 1, capoverso, acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 12.

(Contributi agli enti locali).

1. Le regioni possono concedere contributi in conto interessi e in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, non-

ché per le misure previste nei piani di risanamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 provvedono le regioni nell'ambito dei rispettivi bilanci.

## ART. 13.

(Regime transitorio).

1. Fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 1° marzo 1991, recante « Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

## ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**n. 1490, di iniziativa  
dei deputati Benetto Ravetto ed altri**

**ART. 1.**

*(Finalità della legge).*

1. La presente legge ha come finalità la tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo dall'inquinamento acustico prodotto da sorgenti sonore situate all'esterno ed all'interno dell'ambiente abitativo e fissa i principi fondamentali per prevenire, limitare o sopprimere l'emissione e la diffusione del rumore che può essere causa di alterazioni dello stato di salute psico-fisica delle persone e di danno all'ambiente.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

**ART. 2.**

*(Definizioni).*

1. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate sorgenti fisse:

a) le costruzioni e le infrastrutture destinate al traffico;

b) gli impianti degli edifici e le altre installazioni non mobili il cui uso produca rumore;

c) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;

d) le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i parcheggi, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e di merci;

e) tutte le aree adibite ad attività sportive.

2. Sono considerate sorgenti mobili tutte le sorgenti non comprese al comma 1.

3. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) i nuovi piani relativi al traffico urbano pubblico e privato;

b) le misure di contenimento delle emissioni sonore del traffico extraurbano prodotto da mezzi pesanti e leggeri;

c) gli interventi di bonifica attivi, se applicati direttamente alle sorgenti, e passivi, se volti a ridurre l'emissione nei luoghi di immissione;

d) le procedure di omologazione e certificazione che attestino la conformità degli oggetti alle prescrizioni dei livelli sonori ammissibili; la marcatura degli oggetti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione.

4. I valori limite ai sensi del comma 3 sono così classificati:

a) di emissione: quelli correlati alle varie tipologie di sorgenti individuate e valutati in prossimità diretta delle stesse;

b) di immissione e di esposizione nell'ambiente esterno: quelli correlati alla destinazione d'uso delle zone e valutabili all'interno delle zone stesse;

c) di immissione e di esposizione nell'ambiente abitativo: quelli diretti a determinare il limite di massima tollerabilità.

5. I valori limite classificati ai sensi del comma 4 sono stabiliti in base ai seguenti criteri:

a) tipologia dell'area;

b) destinazione d'uso dell'ambiente abitativo;

c) fascia oraria;

d) tipologia del rumore.

## ART. 3.

*(Commissione consultiva nazionale e Osservatorio permanente).*

1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituita la Commissione consultiva nazionale per il rumore, di seguito denominata « Commissione », i cui compiti sono:

a) l'aggiornamento tecnico-scientifico ed economico, ai fini del contenimento del rumore;

b) l'adeguamento normativo;

c) la formulazione di indicazioni relative alla formazione professionale;

d) l'elaborazione di tutti i dati forniti dall'osservatorio di cui al comma 2.

2. All'interno della Commissione opera un Osservatorio permanente del rumore, che ha il compito di acquisire dati relativi a:

a) livelli di rumorosità presenti sul territorio nazionale;

b) zonizzazioni acustiche dei territori comunali;

c) catalogazione, ubicazione e denominazione delle sorgenti fisse;

d) percentuale della popolazione esposta al rumore in relazione alle tipologie delle sorgenti fisse e mobili e delle zone di appartenenza;

e) costumi sociali che, evolvendosi, portano alla pratica di nuove attività umane od abitudini di vita che richiedono l'utilizzo di nuovi strumenti o tecniche inquinanti.

3. Per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario e sociale, ai sensi del comma 2, l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle istituzioni, enti e centri di ricerca operanti in tali settori.

4. I dati di cui al comma 2, sono oggetto di acquisizione e trattazione da parte del Sistema informativo nazionale ambientale e devono essere aggiornati con cadenza almeno semestrale.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione della Commissione di cui al comma 1, i criteri di organizzazione, la durata in carica dei membri, le strutture di supporto alle sue attività, nonché il capitolo di bilancio relativo ai costi annualmente sostenibili.

## ART. 4.

*(Competenze dello Stato).*

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, dei valori limite di cui all'articolo 2, comma 4;

b) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dei trasporti e della navigazione, delle tecniche di rilevamento, di misura e di valutazione del rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni;

c) il coordinamento delle attività di omologazione e certificazione di apparecchiature e prodotti, per verificarne la compatibilità con le disposizioni vigenti e la predisposizione della relativa normativa con l'indicazione delle condizioni per la certificazione ed omologazione e la definizione del ruolo dei soggetti preposti a tale attività;

d) il coordinamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore fissati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del-

l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, per le materie di rispettiva competenza, dei Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;

f) la disciplina, con decreto del Ministero dell'ambiente, dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

g) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dell'inquinamento acustico;

h) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda i veicoli a motore, dei requisiti acustici delle apparecchiature in grado di provocare rumore, ovvero, dispositivi di segnalazione acustica, di allarme acustico antifurto, di comando a distanza acustico, e dei dispositivi destinati a ridurre le emissioni sonore, ovvero silenziatori;

i) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità, delle norme che regolano l'importazione e la diffusione sul mercato nazionale di oggetti e di impianti produttivi che producono emissioni sonore;

l) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e) dei requisiti acustici passivi dei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

m) l'individuazione delle misure idonee a contenere il livello delle emissioni sonore prodotte dall'utilizzo di linee ferroviarie e metropolitane e di strade, nonché della circolazione dei veicoli entro limiti di tollerabilità, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni;

n) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misura del rumore emesso da natanti da diporto e da competizione;

o) la determinazione del carattere di temporaneità di lavori e manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.

2. La determinazione dei valori limite di cui al comma 1, lettera a) deve basarsi sugli studi e sulle indagini tecnico-scientifiche eziologiche ed epistemologiche e sulla loro evoluzione. I limiti di esposizione sono regolarmente aggiornati sulla base di tali ricerche e dei nuovi dati di comprovata validità scientifica.

3. La Commissione consultiva nazionale per il rumore è preposta a formulare gli aggiornamenti ai sensi del comma 3; in base a tali aggiornamenti il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede, con proprio decreto, ad apportare le opportune modifiche ai limiti di esposizione.

#### ART. 5.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, con propria legge:

a) i criteri, in base ai quali i comuni, procedono ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'attuazione dei limiti di esposizione al rumore, tenendo conto delle singole realtà socio-economiche ed urbanistico-territoriali delle aree comunali e delle destinazioni d'uso delle zone appartenenti ai comuni limitrofi;

b) fermo restando lo stato di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 1° marzo 1991,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, provvedono a:

1) l'accertamento dello stato di attuazione da parte dei comuni delle zonizzazioni già effettuate;

2) l'accertamento della conformità dei criteri adottati dai comuni alle linee guida disposte dalla regione e, ove sia accertata una notevole discordanza, l'individuazione delle procedure, mediante accordi con i comuni interessati, per l'allineamento a tali linee guida;

c) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o di conflitto tra gli stessi;

d) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici generali e particolareggiati che prevedano nuovi piani senza previa classificazione delle zone;

e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per la predisposizione e l'adozione, da parte dei comuni, di piani di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) mediante la conclusione di accordi di programma con i comuni compresi nella regione;

f) le eventuali prescrizioni relative a sorgenti sonore mobili correlate a servizi, opere ed attività trasferite dallo Stato alle regioni;

g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori e manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi e rientrino nei casi aventi carattere di temporaneità;

h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico oltre a quelle previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

i) l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale;

l) la normativa diretta a regolare l'oggetto e le modalità dell'autocertificazione;

m) la determinazione delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, nonché dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1, lettera e) devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori, incluse le sorgenti mobili presenti nelle zone da risanare e la destinazione urbanistica dell'area interessata alla bonifica;

b) i soggetti cui compete l'intervento;

c) le modalità ed i tempi degli interventi per il risanamento ambientale;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. La regione, in base alle proposte pervenute e secondo la disponibilità finanziaria assegnate dallo Stato, predisponde un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, in esecuzione del quale sono adottati dai comuni i singoli piani.

#### ART. 6.

*(Competenze delle province).*

1. Ai fini di cui alla presente legge sono di competenza delle province:

a) le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

b) le competenze assegnate dalla legge regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h).

## ART. 7.

(Competenze dei comuni).

1. Ai fini di cui alla presente legge sono di competenza dei comuni, in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione statale e regionale e dai rispettivi statuti:

a) la suddivisione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a);

b) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

c) l'integrazione della disciplina statale e regionale in materia di emissioni sonore;

d) la rilevazione, il controllo e la prevenzione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli e dai motoveicoli in sede di circolazione;

e) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), per lo svolgimento di attività temporanee, quali cantieri edili e manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego e l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi;

f) Il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento od abbattimento delle emissioni sonore, anche in deroga alle disposizioni vigenti, qualora sia richiesto da urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), i comuni adeguano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia municipale, con l'introduzione di apposite disposizioni contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

## ART. 8.

(Valutazione di impatto acustico).

1. Ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, la progettazione, lo studio e la realizzazione delle seguenti opere devono essere sottoposti alla valutazione di impatto acustico:

a) aeroporti con lunghezza della pista superiore a metri 1200;

b) strade di tipo B extraurbane principali e D urbane di scorrimento, secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) insediamenti industriali ed attività lavorative in genere collocati in aree non esclusivamente industriali od all'interno di ambienti abitativi;

d) discoteche.

2. È, altresì, fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo.

3. La domanda di richiesta all'esercizio di nuove attività produttive ed artigianali che possano produrre rumore all'esterno od all'interno dell'ambiente abitativo deve contenere le misure previste per ridurre o sopprimere le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune per l'acquisizione del relativo nullaosta.

## ART. 9.

*(Sanzioni amministrative).*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 10 milioni.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa di emissione sonora, supera i limiti di esposizione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 20 milioni ed, in caso di recidiva, con la sospensione della licenza.

3. Chiunque modifichi od alteri le caratteristiche dei dispositivi di silenziamento delle sorgenti mobili soggette ad omologazione ai fini del contenimento delle emissioni sonore o superi o violi, nell'impiego di una sorgente mobile, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni e con il sequestro del veicolo per sessanta giorni. Al proprietario del veicolo è fatto obbligo di ripristinare le originarie prestazioni del mezzo prima di rimetterlo in circolazione, pena il sequestro del mezzo stesso.

4. La violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 10 e delle disposizioni dettate in attuazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

5. Il mancato rispetto del disposto di cui all'articolo 8 comporta l'impossibilità del rilascio della relativa licenza a costruire o dell'esercizio dell'attività.

## ART. 10.

*(Regolamenti di esecuzione).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su propo-

sta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, per le materie di rispettiva competenza, sono emanati i relativi regolamenti di esecuzione per quanto concerne:

a) i requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), h) ed l);

b) la disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, tenuto conto anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi;

c) l'inquinamento acustico prodotto dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e da altre attività sportive.

## ART. 11.

*(Messaggi pubblicitari).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è inserito il seguente:

« 2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica ed alle concessionarie private per la radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi ».

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia dopo un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 12.

*(Contributi agli enti locali).*

1. Le regioni possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell'inquinamento acustico, nonché per le misure previste nei piani di risanamento ai sensi dell'articolo 5.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dei rispettivi bilanci regionali.

ART. 13.

*(Controlli).*

1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 1, i componenti delle agenzie regionali dell'ambiente, hanno veste di ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno libero accesso, senza limiti di orario e di segreto industriale, ai luoghi ove si esercita l'attività produttiva fonte di rumore.

3. Nell'ambito del comune sono svolte le seguenti funzioni di controllo sull'osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare;

b) della disciplina stabilita all'articolo 8, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione del disposto di cui all'articolo 7;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti dell'autocertificazione.

4. Il personale incaricato di tali controlli ha la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria.

ART. 14.

*(Regime transitorio).*

1. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 5 ed 11 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57, dell'8 marzo 1991.

2. La domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali, di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività, di cui all'articolo 8, comma 3, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico.

ART. 15.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.